




Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT. N. 5791/22702 GAB.

BARI 9.4.1990



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

E P.C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA


B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI

R O M A

(Rif.tele n. 200/2079/PU20.01/81 DEL 6.4.1990).



OGGETTO: L.R. "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990 - 1992".

Con riferimento alla nota n. 1526 del 12.3.1990, relativa all'oggetto, si trasmette la legge regionale: "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990 - 1992", approvata con deliberazione n. 1127 del 20-21-23 febbraio 1990, munita del visto commissariale avente pari numero e data della presente.


Al riguardo il Governo, premesso che sui capitoli di bilancio correlati alla legge regionale concernente "Disposizioni sostitutive ed integrative della legge regionale 4.10.1989 n. 14" - rinviata dal Governo in data 6.4.1990 - si riflettono i motivi,

di rinvio ivi formulati sugli articoli 5 e 8, per cui gli stanziamenti medesimi sui capitoli sono da considerarsi "mere poste contabili" ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 63/1979, ha comunicato che seguirà una lettera di osservazioni di natura tecnico-contabile.

Il Governo ha peraltro acconsentito alla dichiarazione di urgenza della legge di bilancio in parola.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(TORIELLO)



Fa/





Ly. Verulo

Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT. N. 5791/22702 GAB.

BARI 29.5.1990



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

E P.C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI

R O M A

(Rif. tele n. 200/3251/PU20.01/81 del 26.5.1990).

CONSIGLIO REGIONALE	
A R R I V O	
- 4 GIU. 1990	
Col. _____	Post. _____
Prot. N. _____	3529

OGGETTO: L.R. "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990 - 1992".

Di seguito alla nota pari numero, in data 9.4.1990, concernente l'ulteriore corso della legge regionale recante: "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990 - 1992", si comunica che al riguardo il Governo ha osservato: a) circa l'articolo 7, che per la disciplina delle spese concesse all'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato la Regione è tenuta ad adottare le relative leggi regionali ai sensi dell'articolo 2 della legge 335/1976; b) circa l'articolo 16, che nell'ambito ^{del} medesimo la Regione avrebbe dovuto correttamente indicare quali capitoli di entrata e di spesa sono relativi ai programmi regionali di svi-

[Handwritten signature]

luppo ivi esaminati; c) circa l'articolo 23, che la dotazione finanziaria di 7 miliardi del fondo speciale di cui al capitolo 1020020 non coincide con lo stanziamento riportato nello elaborato, pari a 10 miliardi; d) circa i capitoli di entrata 1010200 e 1010300, afferenti rispettivamente il saldo finanziario al 31.12.1989 riveniente dai fondi statali a destinazione vincolata (per 41,7 miliardi) e saldo finanziario a destinazione vincolata (per 527,7 miliardi) e allocati per errore materiali - come risulta dal telex del Presidente della Giunta regionale in data 5.4.1990 - al titolo I, categoria I, che sono da introdursi le conseguenti modifiche, esplicitando inoltre chiaramente la natura delle economie di bilancio ivi confluite. Aggiungasi che nell'ambito della quota di avanzo a destinazione libera di cui al capitolo 1010100 non possono essere ricompresi anche fondi statali per 13 miliardi, reimpostati al capitolo 1010042 di spesa senza alcun riferimento alla loro specifica destinazione; e) circa il capitolo 1010400, concernente l'avanzo della gestione ERSAP, che il medesimo andrebbe correttamente allocato nell'ambito del titolo III delle entrate; f) circa le assegnazioni statali iscritte in via presuntiva, che le medesime sono da adeguarsi nel corso dell'esercizio in relazione alle effettive attribuzioni, ciò che dicesi in particolare per la quota del fondo comune, del fondo sanitario e del fondo programmi regionali di sviluppo; g) circa i fondi ex articolo 3, primo e secondo comma della legge 752/1986 per gli interventi in agricoltura iscritti in un unico capitolo 2032100 (anzichè in distinti capitoli di entrata), che la Regione è tenuta a fornire il quadro dimostrativo del corretto utilizzo dei fondi medesimi in parte spesa, in particolare per i fondi di cui all'anzidetto articolo 3, secondo comma, tenuto anche conto delle istruzioni impartite dal Ministero dell'Agricoltura con tele 9 settembre 1989; h) circa il capitolo 2033200, relativo ai fondi ex articolo 2 legge 403/1977, che la Regione è tenuta a dimostrare la fondatezza delle previsioni ivi iscritte, considerando che la medesima non è ricompresa tra le Regioni destinatarie



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

- 3 -

di annualità nei limiti dell'impegno per il finanziamento di attività agricola; i) circa il capitolo 2043400, concernente la previsione di 3 miliardi per la quota di fondo di sviluppo artigianato, che la medesima, essendo collegata alla voce inclusa *in* fondo speciale di parte capitale (tabella B) della legge finanziaria dello Stato per il 1990, è utilizzabile solo successivamente all'approvazione del relativo provvedimento legislativo statale; l) circa il capitolo 2055315, che sul medesimo è previsto uno stanziamento di 58 miliardi per le anticipazioni straordinarie di cassa ex articolo 2 del decreto legge 201/1989 convertito in legge 262/1989, afferenti pertanto i disavanzi delle aziende di trasporto, mentre i correlati capitoli di spesa 771020 e 771030 riguardano invece il ripiano della maggiore spesa sanitaria per gli anni 1985 e 1986, per cui la Regione è tenuta ad apportare le conseguenti modifiche. Aggiungasi circa la previsione di cui al capitolo 2056100, concernente le assegnazioni statali a ripiano della maggiore spesa sanitaria per il 1989, che la medesima, precorrendo le relative determinazioni statali in materia, non costituisce valido mezzo di copertura correlato allo stanziamento della spesa di cui al capitolo 771060; m) circa il capitolo 2056300, concernente l'assegnazione della quota del triennio 1988/90 per il programma pluriennale di interventi per la ristrutturazione del patrimonio sanitario, che la Regione è tenuta ad iscrivere gli importi afferenti i singoli progetti in materia, da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge finanziaria dello Stato 1988 con ricorso ai mutui della Cassa Depositi e Prestiti, in specifici correlati capitoli di entrata e di spesa; n) circa il capitolo 5121500, concernente i fondi rivenienti da nuova destinazione di mutui già contratti, che la relativa previsione di 250 miliardi è da iscriversi nell'ambito dell'avanzo di amministrazione e che è ingiu-

stificata ~~collocata~~ la prevista iscrizione nell'ambito del bilancio pluriennale anche per gli anni 1991 e 1992 delle entrate per le nuove destinazioni di mutui; o) circa il capitolo di spesa 3600, erroneamente correlato agli interessi passivi per le anticipazioni di cassa relativi al "1987 e 1988", che la Regione è tenuta a chiarire se la previsione ivi iscritta per 66 miliardi è riferibile alle anticipazioni di cassa contratte nel 1989 e/o a quelle previste per il 1990; p) circa il capitolo 4286, il cui oggetto si riferisce al programma regionale di sviluppo 1987 - 1990, che la Regione è tenuta ad istituire distinti capitoli di spesa in relazione ai singoli interventi ricompresi nel citato programma di sviluppo. Analogamente per il capitolo 1010044, concernente le passività pregresse della prima rata, ²da esplicitarsi a quale intervento si riferiscono tali passività; q) circa le quote ex articolo 69, lettera b), legge 833/1978, iscritte solo parzialmente nel bilancio all'esame nonché nel bilancio 1989 e consuntivo 1988, che la Regione è tenuta in sede di prima variazione al bilancio 1990 alla completa sistemazione delle predette pendenze debitorie; ciò che dicesi anche con riferimento alle somme già accertate e riscosse a titolo di rivalse ospedaliere ex articolo 69, lettera e) della citata legge 833/1978 al capitolo 3061200, di cui non si rinviene la relativa destinazione in parte spesa; r) circa il capitolo 1010040, concernente il fondo di riserva per i residui passivi perenti, comprese somme per quote mutui, ora iscritto per lire 40.181.098.000 e finanziato con avanzo che sono da fornirsi idonei chiarimenti in merito; s) circa l'allegato numero 7 al bilancio in esame, concernente i fondi globali, che sono da esplicitarsi singoli accantonamenti su pertinenti fondi; t) circa l'allegato numero 10, concernente l'applicazione del saldo finanziario, da cui emerge lo utilizzo da parte della Regione dell'istituto dell'esercizio supplementivo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale di contabilità 30.5.1977 numero 17, che la Regione dovrebbe opportunamente approvare apposita legge di modifica alla precitata norma per la soppressione di detto istituto, analogamente a quanto già operato per il



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

- 5 -

sistema contabile dello stato e di altri enti pubblici; u) circa il quadro generale riassuntivo del bilancio in esame, che il medesimo riporta i seguenti totali errati in termini di cassa relativamente allo stato di previsione della spesa; parte II obiettivi operativi per 8.422.473 anzichè 8.415.373 milioni, totale spesa per 17.751.045 anzichè 17.743.945 milioni e iscrizione presunta di giacenza cassa a chiusura esercizio 1990 - per totale a pareggio - per 7.965 anzichè 15.065 milioni.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(TORIELLO)

fa/